

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 27-3887

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di Vercelli", con sede in Vercelli. Approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di Vercelli" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede in Vercelli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24/05/2016, richiedeva l'approvazione di un nuovo testo statutario.

L'istanza, pervenuta in data 21/06/2016, è stata determinata dalla necessità di un adeguamento sostanziale dello Statuto, in quanto ad oggi non è stata fatta alcuna modifica allo Statuto vigente, datato 1958.

Il Comune di Vercelli, invitato ad esprimere un parere in ordine a tale istanza, non ha trasmesso, entro i termini prescritti, alcuna comunicazione in merito, ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dal parere stesso.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'I.P.A.B. è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la L. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Vercelli", con sede in Vercelli, composto di 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



STATUTO ORGANICO DELLA CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24/05/2016



Capo I
ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1

Origine

La Casa di Riposo di Vercelli, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, nacque Casa di Ricovero e di Lavoro istituita da una Pia Società nella Città di Vercelli per i poveri della Città e della Provincia e fu eretta Ente Morale con Real Decreto 3 Agosto 1842 sotto il titolo di << Ricovero di Mendicizia >>.

Lo Statuto Organico dell'Ente fu approvato con R. D. 9-4-1842 e modificato con R. D. in data 21-11-1865.

Con R. D. in data 15-4-1928 fu approvato il nuovo Statuto dell'Ente che mutò la denominazione in Casa di Riposo <<Vittorio Emanuele III>>.

L'Ente ha assunto la denominazione di <<Casa di Riposo di Vercelli>> con D.P.R. 9-11-1958.

La Casa di Riposo ha per patroni Sant'Eusebio ed il Beato Umberto di Savoia.

La sede legale dell'Ente è in Vercelli, Piazza Mazzini 15.

Art. 2

Scopo

L'Istituzione ha per scopo di provvedere, nei limiti dei propri mezzi, ad ospitare ed assistere persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza o in temporanea riabilitazione mediante l'erogazione di prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario, culturale, ricreativo nonché prestazioni dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni :

- Patrimonio costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente situato in Piazza Mazzini, 15 Vercelli i cui dati catastali risultano descritti nell'allegato al presente statuto;



- Beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari così come risultano descritti nell'allegato al presente statuto;
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

L'intervento dei Comuni in forma singola o associata per le spese di soccorso ed assistenza a favore degli Ospiti che ne hanno diritto è regolato dalle norme vigenti in materia.

Art. 4

Mezzi

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- le rette corrisposte dagli ospiti ed i proventi derivanti dai servizi forniti dall'Ente nella misura determinata annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- le integrazioni di rette corrisposte dalle ASL e dai Comuni;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

Art. 5

Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.



Art. 6

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che svolgeranno il proprio mandato in forma gratuita e la cui nomina è così definita:

- quattro dal Comune di Vercelli
- uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Nel corso della prima seduta il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Le nomine sono valide per l'intero anno solare e la scadenza del mandato sarà comunque il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto resterà in carica fino a che non sia insediato il nuovo organo amministrativo ed opererà entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio.

Gli Amministratori possono essere delegati per l'espletamento di incarichi, preferibilmente su questioni per le quali hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa.

Gli Amministratori che senza un giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Capo III

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi, ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge, per l'esame e l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e le eventuali variazioni di bilancio; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza,



sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5.2.1891 n. 99.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente ed in caso di contemporanea assenza l'Amministratore più anziano di nomina o in caso di contemporanea nomina il più anziano di età.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina il Presidente e il Vice Presidente
- Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- Delibera i regolamenti;
- Delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- Approva i regolamenti e la pianta organica e le loro modificazioni;
- Provvede alla nomina del segretario - direttore secondo la normativa vigente e del revisore dei conti secondo il dettato del successivo articolo 13;
- Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- Delibera le modifiche dello statuto;
- Delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Istituzione;
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.



Art. 9

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 10

Delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore Generale dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Capo IV

DEL PRESIDENTE

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in difetto, il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Capo V DEL DIRETTORE

Art.12

Il Segretario - Direttore Generale

Il Segretario - Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le vigenti normative di legge. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e come tale adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e risponde dei risultati ottenuti secondo le indicazioni del Regolamento di Amministrazione.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il voto consuntivo sulle delibere, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Segretario Direttore - Generale è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Capo VI DEL CONTROLLO CONTABILE

Art. 13

Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Egli esprime il suo avviso



mediante apposite relazioni sui bilanci, sui conti consuntivi, sulle variazioni di bilancio; effettua verifiche di cassa, relaziona al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VII

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 14

La tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

Art. 15

I mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario-Direttore Generale e del Responsabile del servizio finanziario.

Art. 16

Del personale

La Pianta Organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati nel regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Capo VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 17

Norme di rinvio



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione in attività alla data di approvazione del presente Statuto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato quadriennale prevista al 31 dicembre 2016.

